



ORDINANZA N. 245

Oggetto: disciplina dell'accesso al Cimitero nel periodo dal 28 Ottobre al 4 Novembre 2020

IL SINDACO

RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 riguardante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui si proroga la dichiarazione dello stato di emergenza al 15/10/2020;

VISTO inoltre il DPCM 7 settembre 2020, recante: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato in pari data, con il quale le misure di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, ivi comprese quelle contenute nell'Allegato 16 *"Linee guida per il trasporto scolastico dedicato"*, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*. (20A05861) (GU n.265 del 25-10-2020);

VISTA l'ordinanza del Presidente della regione n.80 del 25.10.2020 avente ad oggetto: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020;*

DATO ATTO che al punto 13 della predetta ordinanza si stabilisce che *" i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue: a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea; b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree; c)rispetto di tutte le altre misure di prevenzione; d)regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne; e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori";*

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone come *"nelle medesime materie, sono emesse dal (...) dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,con efficacia estesa rispettivamente (...)al territorio comunale";*

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), co. 1 sancisce che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti misure per l'accesso al Cimitero dal 28.10.2020 al 04.11.2020:

- 1) l'accesso è consentito dalle ore 8,00 alle ore 16,30;
- 2) l'ingresso avverrà, con l'ausilio di personale comunale e di associazioni di volontariato, in maniera contingentata in modo da evitare, all'interno, la presenza contemporanea di un numero eccessivo di visitatori;
- 3) sarà consentito accedere solo previa misurazione della temperatura corporea che non dovrà, in alcun caso, essere superiore ai 37.5°;
- 4) sarà obbligatorio ai fini dell'accesso, e per tutta la durata della permanenza, l'uso di mascherina e di dispositivi di protezione delle vie aeree;
- 5) saranno vietati, sia all'interno che all'esterno, assembramenti di alcun tipo tra persone non conviventi;
- 6) onde evitare rischi di trasmissione del virus e occasioni di assembramento, nel periodo temporale indicato, è fatto altresì divieto di recarsi, come da tradizione serrese, presso le abitazioni private, nelle piazze, per le vie pubbliche o comunque in giro per il paese, con il cosiddetto "Coccalu"

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Serra San Bruno, sul suo sito istituzionale ed inoltre trasmessa alla Prefettura di Vibo Valentia ed a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Serra San Bruno, 27.10.2020

f.to
IL SINDACO
dott. Alfredo Barillari